

- c) Qualora la decisione quadro debba essere interpretata nel senso che consente in taluni casi di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto spiccato per eseguire una pena per motivi riguardanti il contenuto o la motivazione della sentenza pronunciata nello Stato di emissione del mandato ovvero il carattere adeguato del processo che ha condotto alla sentenza, se in un caso siffatto il rifiuto sia consentito senza le condizioni di cui alle lett. a) e b).
- 5) Quale rilevanza possa o debba attribuirsi, in rapporto all'esecuzione del mandato di arresto, al fatto che la persona incarcerata, la quale è cittadino di uno Stato terzo, si oppone alla consegna facendo valere che su di essa pende nello Stato di emissione del mandato l'espulsione verso lo Stato terzo:
- a) Quale rilevanza abbia il menzionato motivo di opposizione, considerati sia le disposizioni della decisione quadro, sia gli obblighi in capo allo Stato membro di emissione del mandato di arresto nei confronti di cittadini di Paesi terzi in forza del diritto dell'Unione, tra l'altro sul fondamento delle direttive del Consiglio 2004/83/CE⁽²⁾ e 2005/85/CE;
- b) Se in tale contesto possa annettersi rilevanza all'art. 28, n. 4, della decisione quadro ai sensi del quale la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato che ha provveduto alla consegna. Se il menzionato divieto riguarda, oltre all'extradizione, anche altre misure di allontanamento dal territorio, come l'espulsione, ed a quali condizioni.
- 6) Se l'obbligo in capo al giudice nazionale, constatato ai punti 34 e 42-44 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, di interpretare il diritto nazionale conformemente alla decisione quadro valga a prescindere dal punto se l'interpretazione imposta dalla decisione quadro implichi vantaggi o svantaggi per il singolo interessato allorché non si tratti delle situazioni di cui ai punti 44-45 della menzionata sentenza.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).

⁽²⁾ Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (GU L 190, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

**Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte
15 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Sylvia
Bienek/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-525/08)⁽¹⁾

(2010/C 100/49)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 15 gennaio 2010 —
Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-313/09)⁽¹⁾

(2010/C 100/50)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

**Ordinanza del presidente della Corte 18 gennaio 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Estonia**

(Causa C-328/09)⁽¹⁾

(2010/C 100/51)

Lingua processuale: l'estone

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 297 del 5.12.2009.